



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 25/03/2019**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE

L'anno **2019**, addì **25** del mese di **marzo** con inizio alle ore **20:55**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Riccardo NOBILE.

E' presente il Vice Segretario Generale Supplente Michele Colombo.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LOZITO DONATO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
BARBAN DANILO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI MATELDA	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FICHERA LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
GUENZANI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
LONGOBARDI ROCCO	CONSIGLIERE	Presente
LORUSSO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MARTUCCI LEONARDO VITO	CONSIGLIERE	Presente
NICOSIA SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	24

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU' Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, CARUSO Francesca, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella, PETRONE Alessandro, RECH Sandro.

Il Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento alla tempistica e modalità dei lavori decisa dalla Conferenza dei Capigruppo del 25/03/2019, precisa che la discussione sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, dal punto n. 3 al punto n. 6 sarà unica per tutti gli argomenti, ma le votazioni saranno effettuate separatamente su ogni singolo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, nonché l'art. 13, comma 6 del decreto legge 06/12/2011 n.201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, ad oggetto *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, per quanto concerne la competenza;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, ad oggetto: *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*, con il quale è stata istituita l'I.M.U.;
- l'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, ad oggetto: *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*;
- l'art. 4 del decreto legge 02/03/2012, n. 16, convertito nella legge 26/04/2012, n. 44, ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"*;
- l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"*;
- l'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, che rende permanente la disciplina dell'I.M.U., introducendovi alcune modifiche;
- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito nella legge 02/05/2014, n. 68, ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"*, che ha introdotto modifiche alla disciplina dell'I.M.U.;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014, n. 80, ad oggetto: *"Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."*;
- la legge 30/12/2018, n. 145 ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in G.U. 31/12/2018, n. 302 - Supplemento ordinario n. 62;
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2001, n. 83, efficace ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;
- il Titolo II (I.M.U.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, efficace ai sensi di legge (artt. da 1 a 13);
- il Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2013, n. 35, efficace ai sensi di legge, e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 12/03/2018, n. 16, efficace ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018 - 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 12/03/2018, n. 12, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le aliquote I.M.U. per l'anno 2018;

Premesso che:

- gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021 è stato differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019;
- nella legge di bilancio per l'anno 2019 non è stata inserita la proroga del blocco della leva fiscale amente l'obiettivo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;
- la presente deliberazione non prevede aumenti delle relative aliquote;

Ritenuto:

- di provvedere in merito all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria nonché delle relative detrazioni, ove previste, confermando per l'anno 2019 la disciplina vigente nell'anno precedente, ossia:
 - a) aliquota ordinaria pari al 8,6 per mille, per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) aliquota pari al 4 per mille per l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze (sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze si intendono gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- di confermare per l'anno 2019 la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b);
- di confermare per l'anno 2019, le seguenti esenzioni ai fini dell'I.M.U.:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze in numero massimo di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 13, commi 1 e 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come modificati dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147), con l'eccezione di cui al precedente punto 1), lett. b);
 - b) immobili di proprietà delle ONLUS, regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al Comune (art. 11, comma 5, del Regolamento Comunale - Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato);
 - c) immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del decreto legge 06/12/2011 n. 201), a condizione che siano utilizzati direttamente per la propria attività istituzionale (art. 11, comma 6 del Regolamento Comunale – Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato);
 - d) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 (art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147);
 - e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 del d.l. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28/10/2013, n. 124);
- di confermare per l'anno 2019 le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U.:
 - a) unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707 lett. b), n. 3 della legge 27/12/2013, n. 147 - art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale). Dall'assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del decreto legge 06/12/2011 n. 201, come modificato con legge 23/05/2014, n. 80 in sede di conversione del d.l. 28/03/2014, n. 47 (con obbligo dichiarativo da parte del contribuente);
- di confermare per l'anno 2019 le seguenti riduzioni d'imposta:

- a) riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1, comma 1092, della legge 30/12/2018, n. 145);
- b) riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- di confermare per l'anno 2019, l'aliquota dell'8,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati ad uso strumentale), di cui il 7,6 per mille riservato allo Stato e l'1 per mille dovuto al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;
- di integrare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) citato in premessa, come segue:

Art. 7, comma 4, del Titolo II (I.M.U.)

Testo attuale

4. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che lo richiede presentando idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, corredata di documentazione fotografica, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Nuovo testo

4. L'inagibilità o l'inabitabilità, anche se autodichiarate dal proprietario ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono accertate mediante presentazione, da parte del proprietario, di perizia redatta da tecnico abilitato.

Art. 6, comma 64, del Titolo V (Disposizioni comuni)

Nuovo comma

6. In esecuzione dell'art. 1, comma 1091, della legge 30/12/2018 n. 145, sussistendone i presupposti e limitatamente all'anno di riferimento, il comune, mediante apposito regolamento, può destinare, nella misura massima del 5 per cento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75.

- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 24
astenuti: n. 9 *Barban, Crespi, Guenzani, Lauricella, Longobardi, Nicosia, Pignataro, Silvestrini, Zambon*
votanti: n. 15

Con voti:

favorevoli: n.15
contrari: n. =

DELIBERA

1. **di provvedere** in merito all'approvazione delle **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria nonché delle relative detrazioni, ove previste, confermando per l'anno 2019 la disciplina vigente nell'anno precedente, ossia:
 - a) **aliquota ordinaria pari al 8,6 per mille**, per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) **aliquota pari al 4 per mille per l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze** (sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze si intendono gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
2. **di confermare** per l'anno 2019 **la detrazione annuale di euro 200,00** rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b);
3. **di confermare** per l'anno 2019, le seguenti **esenzioni** ai fini dell'I.M.U.:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze in numero massimo di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 13, commi 1 e 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come modificati dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147), con l'eccezione di cui al precedente punto 1), lett. b);
 - b) immobili di proprietà delle ONLUS, regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al Comune (art. 11, comma 5, del Regolamento Comunale - Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato);
 - c) immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del decreto legge 06/12/2011 n. 201), a condizione che siano utilizzati direttamente per la propria attività istituzionale (art.11, comma 6 del Regolamento Comunale – Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato);
 - d) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 (art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147);
 - e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 del d.l. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28/10/2013, n. 124);
4. **di confermare** per l'anno 2019 le seguenti **assimilazioni all'abitazione principale** ai fini dell'I.M.U.:
 - a) unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707 lett. b), n. 3 della legge 27/12/2013, n. 147 - art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale). Dall'assimilazione sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del decreto legge 06/12/2011 n. 201, come modificato con legge 23/05/2014, n.80 in sede di conversione del d.l. 28/03/2014, n. 47 (con obbligo dichiarativo da parte del contribuente);

5. di confermare per l'anno 2019 le seguenti **riduzioni** d'imposta:

a) riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1, comma 1092, della legge 30/12/2018, n. 145);

b) riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

6. di confermare per l'anno 2019, l'aliquota dell'8,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati ad uso strumentale), di cui il 7,6 per mille riservato allo Stato e l'1 per mille dovuto al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;

7. di integrare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) citato in premessa, come segue:

Art. 7, comma 4, del Titolo II (I.M.U.)

Testo attuale

4. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che lo richiede presentando idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, corredata di documentazione fotografica, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Nuovo testo

4. L'inagibilità o l'inabitabilità, anche se autodichiarate dal proprietario ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono accertate mediante presentazione, da parte del proprietario, di perizia redatta da tecnico abilitato.

Art. 6, comma 64, del Titolo V (Disposizioni comuni)

Nuovo comma

6. In esecuzione dell'art. 1, comma 1091, della legge 30/12/2018 n. 145, sussistendone i presupposti e limitatamente all'anno di riferimento, il comune, mediante apposito regolamento, può destinare, nella misura massima del 5 per cento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75.

8. di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214;

9. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

INDI

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 24
astenuti: n. =
votanti: n. 24

Con voti:
favorevoli: n. 24
contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 ai fini del rispetto della scadenza normativa e di rendere operative le previsioni di bilancio.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

LB/

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LOZITO DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1122/2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2019 APPROVAZIONE**

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in
oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Gallarate, 27/02/2019

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1122/2019**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 27/02/2019

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITÀ

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1122/2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2019 APPROVAZIONE**

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 07/03/2019

Il Segretario Generale

NOBILE RICCARDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)